



MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

“FRANCESCO FERRARA”

VIA SAN PIO DA PIETRELCINA, 4 – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
TELEFONI: PRESIDENZA 0923/931055 – SEGRETERIA 0923/941946 - FAX 0923/908510
COD.FISC. 82004210819 – COD. MECC. TPTD05000Q
WEB: WWW.ITCMAZARA.IT - E-MAIL: TPTD05000Q@ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO I - DIRITTI E DOVERI	2
TITOLO II - REGOLAMENTO DISCIPLINARE.....	6
TITOLO III - REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI	14
TITOLO IV - REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI.....	17

TITOLO I – DIRITTI E DOVERI

DIRITTI

- Art. 1** L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Francesco Ferrara" è una Comunità Scolastica orientata allo Studente, indirizzata al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della legalità.
La Comunità Scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritaria Studente-Famiglia-Scuola.
- Art. 2** L'Istituto garantisce a ciascuno Studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturali e religiose di ciascuno.
Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno Studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.
- Art. 3** Sin dall'inizio del ciclo di studio, lo Studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del ciclo scolastico, lo Studente avrà la possibilità di conoscere problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.
- Art. 4** Riduzione del 50% del contributo integrativo alla tassa di iscrizione.
Il beneficio è concesso agli Alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito, negli scrutini finali delle classi III e IV, una votazione in ogni disciplina non inferiore agli 8/10.
Il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10.
- Art. 5** La valutazione è trasparente e tempestiva; lo Studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche ed anche dei crediti formativi e scolastici.
- Art. 6** Ogni dato sulle condizioni psicofisiche e sulla situazione familiare, riferito allo Studente e significativo nell'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di riservatezza ai sensi della L. 196/2003 ex L. 675/96.
- Art. 7** Fanno parte integrante del presente Regolamento i Regolamenti delle attività, degli spazi e dei vari organi scolastici.
In relazione al Regolamento d'Istituto e ai Regolamenti delle attività e degli spazi, svolge funzione interpretativa e, se necessario propositiva, l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- Art. 8** Il Regolamento d'Istituto, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, viene consegnato a ciascuna classe in una copia.
La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DOVERI

- Art. 9** La frequenza regolare delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria. E' preciso dovere di ciascun Alunno studiare con costanza ed impegno le discipline del proprio corso.
- Art. 10** Gli Studenti sono tenuti al rispetto del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della Scuola, dei compagni e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto.

La disciplina è affidata all'osservanza del presente Regolamento e all'azione di vigilanza del personale Docente e non Docente, ciascuno per la parte di competenza.

Art. 11 Vigilanza e Sicurezza

Tutti gli Alunni di questo Istituto sono subordinati ai Docenti in servizio per vigilanza e sicurezza.

Art. 12 L'I.T.C. "Francesco Ferrara" è aperto agli Studenti del corso diurno dalle ore 08.10 alle ore 14.15. E' aperto, altresì, per tutte le attività integrative, di recupero e aggiuntive, deliberate dal C.d.D.

Art. 13 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'Istituto. Tutte le componenti della Scuola sono tenute al rispetto di queste norme.

Art. 14 E' dovere rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera Comunità Scolastica. I danni arrecati al patrimonio della Scuola vengono trattati come danni erariali perseguibili come indicato nell'art. 33 del presente Regolamento. Vengono nello stesso modo perseguiti danni provocati in ambienti esterni alla Scuola ove si svolgessero attività didattiche, organizzate dall'Istituto, integrative e/o aggiuntive.

Art. 15 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati.

Art. 16 L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. Il personale non Docente, comunque, effettua la vigilanza in modo tale da evitare il più possibile furti e danneggiamenti. Si invitano pertanto, tutte le componenti scolastiche a non lasciare incustoditi oggetti personali.

Art. 17 Gli Studenti che non intendono presenziare all'Assemblea Studentesca d'Istituto, non possono allontanarsi dalla Scuola, ma debbono restare in aula per effettuare con i Docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli Studenti, che partecipano all'Assemblea, vi rimangono fino al termine dei lavori.

Art. 18 Gli Studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati e ne sono responsabili. Non sono pubblicabili le comunicazioni anonime.

Art. 19 Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda al Regolamento di Disciplina. Si rinvia all'Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione e all'interpretazione dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 20 Ogni Studente deve trovarsi in aula alla prima ora alle ore 08.10, dove è atteso dal Docente in servizio, in modo che le lezioni abbiano inizio regolare ed ordinato alle ore 08.15; eccezionalmente, dietro autorizzazione del Docente incaricato del rilascio di permessi di entrata e di uscita, può accedervi entro le ore 08.20. Oltre le ore 08.20 gli Alunni ritardatari possono essere riammessi in classe alla seconda ora, e precisamente alle ore 09.15, sempre su autorizzazione del Docente incaricato del rilascio di permessi di entrata e di uscita.

Le entrate in ritardo o a seconda ora si sommano al fine del raggiungimento della soglia bimestrale di due superata la quale l'Alunno viene ammesso se accompagnato dal Genitore.

Eccezionalmente possono essere concessi dal Docente incaricato permessi di uscita anticipata. In tali circostanze gli Alunni minorenni e maggiorenni possono uscire solo se prelevati da un Genitore o da un soggetto munito di delega.

Inoltre, nella stessa giornata non saranno consentiti più di n. 2 permessi di uscita anticipata per classe, a meno di circostanze eccezionali.

Gli Alunni in ritardo devono fruire dello spazio loro adibito a studio (aula adiacente la bidelleria) o della Hall.

- Art. 21** Viene istituito un registro unico delle entrate in ritardo.
Esso viene custodito dai Docenti incaricati al rilascio dei permessi in modo che sia costantemente aggiornato e permetta il controllo del numero delle richieste di ogni Alunno e di ogni classe.
- Art. 22** E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, di norma, non prima dell'inizio della quarta ora di lezione e non oltre le ore 13.10. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione al Docente incaricato.
Se l'uscita anticipata è dovuta ad un malore, lo Studente è tenuto a dare avviso della situazione al Docente in servizio a cui compete dare comunicazione alla segreteria per gli atti di propria competenza o anche provvedere se necessario a predisporre l'intervento del Pronto Soccorso.
- Art. 23** Nel corso della lezione lo Studente, sempre uno per volta, lascia l'aula solo per motivi eccezionali con il permesso preventivo dell'Insegnante in servizio. Lo Studente non sosta nei bagni, nei corridoi e negli altri spazi dell'Istituto durante le lezioni.
- Art. 24** E' vietato agli Alunni, singolarmente o in gruppi, girare per le varie classi dell'Istituto per qualsiasi comunicazione e a qualsiasi titolo, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico e/o verbalmente dal Docente di classe per le comunicazioni estemporanee.
- Art. 25** Lo Studente, assente dalle lezioni per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo prima di essere riadesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale. La giustificazione è firmata da un Genitore solo se lo Studente è minorenne ed è presentata il giorno dopo l'assenza all'Insegnante della prima ora di lezione; lo Studente, solo per motivi eccezionali ed evidenti, può giustificare due giorni dopo. Superato questo limite, l'Alunno è ammesso in classe, previa annotazione nella sezione del giornale di classe "giustificazioni" della dicitura "non ha giustificato". Il Docente che ha effettuato tale annotazione provvede ad informare la Famiglia per il tramite della Segreteria Alunni e provvede, altresì, ad annotare sul registro di classe nella sezione "Comunicazioni alle Famiglie" la dicitura: "Alla Famiglia dell'Alunno/a viene comunicato che il/la proprio/a figlio/a assente nel/nei giorno/i non ha giustificato".
Reiterate assenze non giustificate integrano la fattispecie prevista e punita ai sensi della tabella A del presente Regolamento.
- Art. 26** Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno Studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Una deroga a tale limite è possibile solo per:
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del S.S.N.;
 - assenze di più di tre giorni motivate di patologia che impedisca la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N. attestante la gravità della patologia;
 - assenze per lutto fino ad un massimo di 5 giorni per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la Famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
 - assenze per testimonianza in procedimenti giudiziari;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati.

È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Per quanto concerne il numero massimo di ore di assenza raggiungibile -fatte salve le eccezioni legate alle eventuali deroghe di cui sopra- per numero preventivato di 208 giorni effettivi di lezione è così ripartito:

- tutte le classi
 - monte ore Personalizzato 1.110 ore;
 - 278 ore di assenza (con arrotondamento per eccesso).

Nel conteggio in questione, rientrano quelle ore in cui lo Studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata.

La riduzione per causa di forza maggiore dei giorni effettivi di lezione al di sotto dei 208 previsti comporta la corrispondente riduzione del monte ore personalizzato e delle ore di assenza consentite.

Parimenti, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da momentanee variazioni dell'orario (preventivamente comunicate), fermo restando, anche in tali casi, il limite consentito di ritardo (10 minuti) comportano la corrispondente riduzione del monte ore personalizzato e delle ore di assenza consentite.

Art. 27 L'Alunno che ha omesso di giustificare l'assenza può essere riammesso solo se giustificato da un Genitore se minorenni o ad esibizione di giustificazione se maggiorenne.

Art. 28 Le giustificazioni di assenze protratte per sei o più giorni consecutivi (festività comprese) devono essere accompagnate da regolare certificato medico che attesti la non presenza di malattie infettive. Per le assenze non dovute a malattia non è richiesto il certificato medico, ma è necessario che i Genitori preavvisino il Coordinatore circa la durata dell'assenza (es: viaggi, gite, motivi familiari).

Art. 29 Tutte le assenze, comprese quelle di massa effettuate per motivi futili e/o gratuiti, i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono scadimento dell'impegno di cui il Consiglio di Classe tiene conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente Scolastico segnala alle Famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, su richiesta del Coordinatore del Consiglio di Classe. I Docenti in ogni caso notificano al Dirigente Scolastico i casi di irregolare frequenza delle lezioni.

Le assenze di massa (più di 2/3 della classe), devono essere giustificate, comunque, tramite il libretto personale.

Art. 30 In caso di sciopero del personale della Scuola o di Assemblea sindacale, la Scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli Studenti vengano licenziati prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle Famiglie viene dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo tramite circolare del Dirigente Scolastico avente valore di comunicazione alle Famiglie.

Art. 31 In caso di assenza dei Docenti, qualora l'Istituto non potesse assicurare regolare supplenza, o almeno la vigilanza, le lezioni potranno avere inizio in ore successive alla prima e/o potranno terminare in anticipo rispetto all'orario previsto.

Art. 32 Nessuno Studente è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente senza un regolare permesso.

TITOLO II – REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 33 Mancanze disciplinari

Gli Studenti sono tenuti alla correttezza del comportamento verso tutte le persone che operano nella Scuola. Gli Alunni conoscono e osservano il Regolamento dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme in esso contenute.

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi religiosi, morali e politici, per l'estrazione sociale, lo stato di salute, la razza e il sesso.

Sono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli Studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, a cui non arrecano danni. E' loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

I danni arrecati al patrimonio della Scuola vengono trattati come danni erariali perseguibili come segue: i danni sono addebitati ai responsabili ed in caso di mancata identificazione rispondono in solido la classe o le classi coinvolte. Qualora non fosse possibile identificare le classi responsabili rispondono in solido tutti gli Alunni dell'Istituto.

Gli autori di danni dolosi arrecati al patrimonio di terzi in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione o altre attività che si svolgano al di fuori dell'edificio scolastico vengono sanzionati con l'allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo non inferiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni. Tale sanzione disciplinare, ai sensi della vigente tassonomia per l'attribuzione del voto di condotta, realizza una delle condizioni che legittimano il Consiglio di Classe ad attribuire il voto di condotta 5. Si rammenta che, ai sensi del Decreto Legge n° 137/2008, il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Gli Studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio garbati e composti.

I Docenti sono tenuti a leggere, spiegare e chiarire ai propri Alunni il presente Regolamento in modo che ne torni agevolata l'osservanza.

Art. 34 Mancato versamento di tasse e contributi entro i termini di legge

In caso di mancato pagamento entro i termini di legge della tassa di iscrizione e del contributo speciale, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo della scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto e della relativa penale pari al 50%. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello Studente comporta per lo stesso l'impossibilità di ottenere certificati, presentare richiesta di comodato gratuito libri di testo, presentare domanda di nulla osta per trasferimento ad altro Istituto, presentare domande per contributi od altre agevolazioni previsti dalla normativa vigente, presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato, ecc. L'Istituto Scolastico si riserva, inoltre, la facoltà di accogliere o meno le domande di iscrizione alle classi successive alla prima nel caso in cui non sia stato integralmente e tempestivamente corrisposto quanto dovuto.

Art. 35 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta, non già su quello di profitto.

Ogni Studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un adulto, non necessariamente Docente, in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari al Regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti la Comunità Scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto. La mancata segnalazione si addebita all'adulto (Docente, Personale ATA) che ne risponde personalmente.

Art. 36 Concorso di Alunni nell'infrazione disciplinare

Quando più Alunni concorrono nella medesima infrazione, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita.

Art. 37 Sanzioni disciplinari

Costituiscono sanzione disciplinare:

- ammonizione scritta;
- sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni;
- sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni;
- allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto e, adeguatamente motivate, vengono notificate allo Studente interessato e alla Famiglia.

I provvedimenti di sospensione e di ammonizione scritta sono altresì comunicati alle Famiglie degli Studenti interessati.

A titolo esemplificativo si allegano come parte integrante al presente Regolamento le tabelle A, B, C e D che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari. Qualsiasi comportamento che comunque violi il Regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari.

Art. 38 Ammonizione

L'ammonizione scritta sul giornale di classe e successivamente notificata alle Famiglie, è irrogata, per i fatti previsti a titolo esemplificativo nella tabella A del presente Regolamento, dal Coordinatore del Consiglio di Classe.

Il procedimento ha inizio con l'annotazione sul registro di classe del comportamento scorretto dello/a Studente/ssa. Successivamente il Coordinatore del Consiglio di Classe, tempestivamente informato dal Docente che ha registrato l'infrazione, sentito per le vie brevi l'Alunno, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle di sua competenza, provvede, se ne ricorrono le condizioni, a irrogare la sanzione dell'ammonizione. Se a suo avviso ricorrono le condizioni di gravità dell'infrazione che impongono la convocazione dell'organo collegiale (Consiglio di Classe o di Istituto) riferisce al Dirigente il quale convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente o invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo.

L'ammonizione irrogata per iscritto è notificata alla Famiglia e può essere impugnata innanzi all'Organo di Garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 43.

Art. 39 Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni

La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni, ed è irrogata, per i fatti previsti a titolo esemplificativo nella tabella B del presente Regolamento; l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe.

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe: tale convocazione va notificata allo Studente interessato e alla Famiglia.

Lo Studente può farsi assistere da un Genitore e ha diritto di esporre le proprie ragioni, ma non assiste alla discussione e alla deliberazione finale.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Classe, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, lievi e non compatibili con una sospensione.

Le decisioni del Consiglio di Classe sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente Scolastico all'Alunno e alla sua Famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 40 Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono irrogati dal Consiglio di Istituto per reiterate infrazioni disciplinari previste e punite ai sensi del precedente art. 39 o quando siano stati commessi reati, quali quelli previsti a titolo esemplificativo nella tabella C del presente Regolamento, che violano la dignità o il rispetto della persona umana o atti che pongono in pericolo l'incolumità delle persone.

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione del Consiglio di Istituto: tale convocazione va notificata alla Famiglia e allo Studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, ma non assiste alla deliberazione della decisione.

Lo Studente può farsi assistere da un Genitore.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Istituto, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire una sanzione di entità inferiore qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, più lievi.

Le decisioni del Consiglio di Istituto sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente Scolastico all'Alunno e alla sua Famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 41 Allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono irrogati dal Consiglio di Istituto per reiterate infrazioni disciplinari previste e punite ai sensi del precedente art. 40 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quali quelli previsti a titolo esemplificativo nella tabella D del presente Regolamento, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella Comunità Scolastica durante l'anno scolastico.

Il procedimento di allontanamento ha inizio con la convocazione del Consiglio di Istituto: tale convocazione va notificata alla Famiglia e allo Studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, ma non assiste alla deliberazione della decisione.

Lo Studente può farsi assistere da un Genitore.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Istituto, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione dell'allontanamento, può attribuire una sanzione di entità inferiore qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, meno gravi.

Le decisioni del Consiglio di Istituto sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente Scolastico all'Alunno e alla sua Famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 42 Conversione delle sanzioni

L'Organo che commina la sanzione della sospensione dalle lezioni offre la possibilità di convertirla in attività a favore della Comunità Scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi o pulizie.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo Studente di evitare l'allontanamento dalla classe.

L'Organo che commina la sanzione può escludere la conversione della sospensione quando la gravità dell'infrazione o la pericolosità dello Studente sconsigliano il rientro nella Comunità Scolastica durante il periodo di sospensione dalle lezioni.

Art. 43 Impugnazioni

Avverso tutte le sanzioni disciplinari comminate a norma del presente Regolamento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia come disciplinato ai sensi dall'art. 44 del presente Regolamento.

Capo I – Regolamento dell'Organo di Garanzia

Art. 44 Organo di Garanzia

E' costituito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Francesco Ferrara" di Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, l'Organo di Garanzia (O.G.).

Art. 45 Funzioni

L'O.G. è competente a:

- decidere sui ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari comminate a norma di Regolamento di disciplina dell'Istituto;
- decidere, su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 46 Composizione

I componenti dell'Organo di Garanzia sono:

- il Dirigente Scolastico quale membro di diritto;
- due Insegnanti membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Istituto;
- un Genitore membro effettivo e uno supplente eletti dai Genitori degli Alunni;
- uno Studente membro effettivo e uno supplente eletti dagli Alunni.

Art. 47 Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei rappresentanti dei Genitori l'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i Genitori degli Alunni del corso diurno o chi ne fa legalmente le veci.

Per l'elezione dei rappresentanti degli Alunni l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli Alunni dell'Istituto qualunque sia la loro età.

I Docenti sono designati dal Consiglio d'Istituto tra i Docenti della Scuola con contratto a tempo indeterminato che non facciano parte del Consiglio d'Istituto stesso.

I Genitori e gli Alunni che siano stati eletti in rappresentanza della rispettive componenti sia nel Consiglio d'Istituto che nell'Organo di Garanzia devono optare per una delle due rappresentanze.

Art. 48 Procedura elettorale

I membri titolari e i loro supplenti della componente Docente vengono designati dal Consiglio di Istituto, nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni mandato.

I rappresentanti dei Genitori sono eletti in occasione delle elezioni del Consiglio di Istituto con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d'Istituto di cui all'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

I rappresentanti degli Alunni sono eletti in occasione delle elezioni dei rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Istituto e con le stesse modalità di cui all'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

Art. 49 Durata

La componente Genitori ed Insegnanti resta in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. La componente Alunni viene eletta ogni anno.

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente purchè non abbia perso i requisiti di eleggibilità (in tal caso è surrogato, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo).

Art. 50 Modalità di funzionamento

L'Organo di Garanzia è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico.

E' facoltà del Presidente designare un Vicepresidente.

La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'O.G.

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 51 Astensione**• Casi di astensione obbligatoria dello Studente**

Lo Studente componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

- se ha concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
- se egli stesso è coinvolto direttamente o nella qualità di teste;
- se sono coinvolti Studenti appartenenti alla sua stessa classe;
- se sono coinvolti il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

• Casi di astensione obbligatoria del Genitore

Il Genitore componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

- se ha concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
- se il proprio figlio è coinvolto direttamente o in qualità di teste;
- se sono coinvolti Studenti appartenenti alla sua stessa classe del figlio;
- se sono coinvolti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

• Casi di astensione obbligatoria del Docente

Il Docente componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

- se ha pronunciato o concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
- se egli stesso è coinvolto direttamente in qualità di parte offesa o di teste;
- se sono coinvolti in qualità di Studenti: il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

Nel caso in cui i componenti l'O.G. sono coinvolti in una delle suddette situazioni di astensione obbligatoria non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

Art. 52 I ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato dall'Alunno o da uno dei Genitori (per l'Alunno minorenni) o da chiunque vi abbia interesse.

L'impugnazione si propone con atto scritto indirizzato al Presidente dell'O.G., nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che lo ha emesso, e sono enunciati:

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le richieste;
- c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
- d) l'interesse a ricorrere (solo se l'impugnazione non è proposta dall'Alunno destinatario del provvedimento disciplinare, dai suoi Genitori o da chi ne fa le veci).

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire gli atti del giudizio di primo grado.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

Il Presidente entro 5 giorni dal ricevimento dell'impugnazione convoca l'Organo di Garanzia e chiama a partecipare alla seduta lo Studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Lo Studente minorenni può farsi assistere da un Genitore.

Nell'udienza, il Presidente o il Componente istruttore da lui delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione l'Alunno espone la sua tesi e risponde alle eventuali domande dei componenti dell'O.G.

Esaurita tale fase il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

La decisione è adottata, in camera di consiglio, subito dopo la chiusura del dibattimento.

L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata con provvedimento motivato e formalmente verbalizzato.

Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe, tramite il giornale di classe.

La Famiglia dell'Alunno verrà informata dal Dirigente Scolastico mediante raccomandata.

Art. 53 I ricorsi per l'applicazione dello Statuto

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli Studenti della Scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il reclamo si propone con atto scritto indirizzato al Presidente dell'O.G., nel quale è descritto l'oggetto del conflitto e i motivi del reclamo.

Il Presidente entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo convoca l'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia, nel verificare la corretta applicazione dello Statuto, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo.

Con provvedimento motivato l'O.G. qualora ritenga fondato il reclamo adotta le misure più idonee a dare concreta applicazione allo Statuto.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le componenti non di diritto dell'Organo di Garanzia restano in carica fino alla data di scadenza del Consiglio di Istituto attualmente in carica.

TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI soggette ad ammonizione sul Giornale di Classe

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arrivo a Scuola in orario e ingresso in classe in ritardo 2. Elevato numero di assenze 3. Assenze ingiustificate 4. Assenze "strategiche" 5. Numerosi ritardi e uscite anticipate 6. Ritardi al rientro dell'intervallo e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 10. Uso del cellulare durante le attività didattiche 11. Uscite dalla classe non autorizzate 	<p>Il Docente Coordinatore del Consiglio di Classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. applica la sanzione dell'ammonizione scritta 2. notifica la sanzione alla Famiglia
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turpiloquio 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Atteggiamenti corporei irrispettosi 	<p>Appello: Organo di Garanzia</p>
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni non gravi dei Regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancato rispetto della pulizia degli ambienti 2. Scritte su muri, porte e banchi. 	

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI che comportano la SOSPENSIONE dalle lezioni
per un periodo non superiore a 15 giorni

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterazione delle infrazioni già sanzionate con 2 ammonizioni 	
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 4. Violazione delle norme di sicurezza e dei Regolamenti degli spazi attrezzati 5. Introduzione nella Scuola di alcolici e/o droghe 6. Rissa 7. Furto 8. Atti di bullismo 9. Molestia sessuale 10. Vilipendio della religione 	<p>Il Consiglio di Classe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con la Presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione 3. promuove un percorso di recupero educativo tale da preparare il rientro nella Comunità Scolastica
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento delle strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre), di bagni, aule, altro. 	<p>Appello: Organo di Garanzia.</p>
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sottrazione, distruzione, falsificazione di atti pubblici, certificazioni o autorizzazioni amministrative. 	

TABELLA C
INFRAZIONI che comportano la SOSPENSIONE dalle lezioni
per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni
(artt. 4 c. 9 e 6 del D.P.R. 24 giugno 1988, n. 294 come sostituito dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	1. Reiterazione delle infrazioni sanzionate con la sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni	Il Consiglio di Istituto:
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Introduzione di droga nei locali scolastici a fini di spaccio 2. Violenza o minacce ad una unità del personale scolastico per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto di ufficio o del servizio 3. Atti osceni 4. Lesioni personali dolose 5. Estorsione 6. Alterchi con ricorso a vie di fatto, anche fuori dalla Scuola contro un Insegnante o il Capo d'Istituto, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni 7. Atti vandalici contro i beni di un Insegnante o il Capo di Istituto per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni	1. Riceve la segnalazione dell'infrazione e accerta se l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello Studente incolpato 2. Applica la sanzione della sospensione 3. In coordinamento con la Famiglia e ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria promuove un percorso di recupero educativo Appello: Organo di Garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Sottrazione, occultamento o danneggiamento della dotazione di sicurezza della Scuola	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	2. Sottrazione, occultamento o danneggiamento di beni mobili o immobili di terzi in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione o altre attività didattiche che si svolgano fuori dall'edificio scolastico	

TABELLA D
INFRAZIONI che comportano l'ALLONTANAMENTO dalla Comunità Scolastica
con l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale o la NON AMMISSIONE all'Esame di Stato
(artt. 4 c. 9 bis e 6 del D.P.R. 24 giugno 1988, n. 294 come sostituito dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	1. Reiterazione delle infrazioni sanzionate con la sospensione per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni	Il Consiglio di Istituto:
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Detenzione, al fine di attentare alla incolumità di singoli o a quella pubblica, di armi, materiali esplosivi, asfissianti, accecanti, tossici o infiammabili 2. Fatti idonei a cagionare un pericolo concreto per l'incolumità della Comunità Scolastica	1. Riceve la segnalazione dell'infrazione e accerta se l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello Studente incolpato 2. Applica la sanzione della dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Sottrazione, occultamento o danneggiamento della dotazione di sicurezza della Scuola qualora dal fatto derivi pericolo concreto per l'incolumità della Comunità Scolastica	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	2. Distruzione o danneggiamento di parti dell'immobile scolastico o di sue pertinenze mobiliari o immobiliari se dal fatto deriva interruzione delle attività didattiche.	Appello: Organo di Garanzia

TITOLO III – REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI

Capo I – Aule

Art. 54 Aule

Le aule contengono, per ragioni di sicurezza, i banchi in doppia fila in modo da facilitare l'esodo in caso di necessità e la pulizia del locale. I Docenti della prima ora di lezione segnalano al Dirigente, per iscritto, eventuali casi di mancata o insufficiente pulizia. Le aule sono affidate ai gruppi classe che via via le occupano.

Gli utenti sono tenuti al rispetto di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi.

Art. 55 Uso di attrezzature

L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è esclusivamente a scopo didattico. Eventuali danni alle attrezzature, qualora non sia individuabile un singolo responsabile, sono a carico dell'intera classe. L'entità del risarcimento viene determinata da personale specializzato appositamente consultato dalla Scuola.

Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al Regolamento dei laboratori di informatica.

Art. 56 Pianta della classe

E' compito del Consiglio di Classe costruire la pianta della classe e mantenerla nel corso di tutto l'anno per motivi di sicurezza.

Art. 57 Esclusione di responsabilità

La Scuola non assume alcuna responsabilità in ordine alla custodia di quanto contenuto negli armadietti o di quanto lasciato nella classe o in altri spazi della Scuola.

Art. 58 Corridoi e atri

Il transito nei corridoi e negli atri avviene ordinatamente e senza recare disturbo all'attività didattica nelle aule.

Capo II – Spazi comuni esterni

Art. 59 Spazi comuni esterni

Gli utenti della Scuola accedono agli spazi comuni esterni in modo da non recare disturbo alle attività didattiche.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 60 Vigilanza

L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la vigilanza dei Docenti interessati.

Capo III - Biblioteca

Art. 61 Norme generali

La biblioteca è luogo di consultazione e prestito dei testi.

L'accesso alla biblioteca è subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento personale, per gli utenti esterni.

Art. 62 Utilizzo materiali

E' possibile l'utilizzo di tutti i materiali presenti nella biblioteca: cassette, CD-ROM, test di autovalutazione, Internet, CD audio, schedari e testi. Ogni utente segnalerà al personale in servizio eventuali anomalie, cattivo funzionamento, rotture o mancanza di materiali.

Art. 63 Prestito materiale

Opere e riviste possono essere consultate liberamente nella biblioteca : per la consultazione dei libri è prevista la compilazione della scheda.

E' possibile avere in prestito in classe e/o a domicilio libri, riviste, opere di consultazioni, videocassette e CD-ROM compilando la scheda e provvedendo alla restituzione entro i tempi concessi dal personale in servizio.

Gli utenti hanno l'obbligo di restituire il materiale preso a prestito integro e senza alcuna manomissione.

Chi deteriora o smarrisce materiale della biblioteca lo restituisce nella edizione più recente, oppure risarcisce il danno.

Art. 64 Richieste nuovi acquisti

Gli Insegnanti e gli Alunni possono inoltrare al Dirigente Scolastico richiesta di acquisto libri, abbonamenti, riviste, videocassette e CD-ROM.

Capo IV - Laboratori**Art. 65 Funzionamento dei laboratori**

All'inizio dell'anno scolastico viene individuato e nominato dal Dirigente un Docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale.

Art. 66 Accesso ai laboratori

Gli Studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'Insegnante.

I Docenti, interessati a far esercitare gli Alunni in un laboratorio al di fuori dell'orario curriculare, provvedono:

- a) a prenotarsi utilizzando il Mod 01/LAB e seguendo le indicazioni descritte nella circolare emanata dal DS;
- b) compilare il Modello 02-LAB affisso all'ingresso del laboratorio scelto, in modo tale che il Tecnico sia a conoscenza dell'arrivo della classe;
- c) a compilare e firmare la dichiarazione sulle proprie competenze nell'uso delle T.I.C. - MOD 03-LAB – che si trova disponibile in Segreteria Docenti (Sig. Parrinello);
- d) a firmare il registro delle presenze in laboratorio (MOD 04-LAB).

I Docenti che utilizzano i laboratori in assenza di Alunni sono tenuti a firmare il registro di laboratorio.

Quando non utilizzato, il laboratorio rimane chiuso a chiave.

Art. 67 Responsabilità per guasti

Ogni Docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione.

Eventuali malfunzionamenti vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio e viene compilato il Modulo di Lavoro ML 6-03.

In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo Studente o il gruppo di Studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art. 68 Attivazione del sistema

Al termine del proprio lavoro ogni utente disconnette il PC. Il Docente dell'ultima ora e in subordine l'Assistente tecnico sono responsabili dello spegnimento delle macchine.

Art. 69 Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.

Art. 70 Comportamento in aula

E' vietato agli Studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, ostacolerebbero le attività, o provocherebbero cadute accidentali. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

Art. 71 Disposizione finale

Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico dal responsabile del laboratorio.

Art. 72 Infortuni

In caso di infortunio durante le ore di lezione il Docente provvede a soccorrere l'Alunno secondo le istruzioni di Istituto (ricorso al responsabile del primo soccorso, soccorso ospedaliero se necessario, informazione alle Famiglie).

TITOLO IV – REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 73 Funzione delle Assemblee

Le assemblee degli Studenti costituiscono occasione di crescita democratica, approfondimento dei problemi della Scuola.

Art. 74 Diritto di Assemblea

Gli Studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo 16-04-1994 n. 297.

Il diritto di riunioni in Assemblea è subordinato alla presenza delle condizioni di sicurezza.

Art. 75 Regolamenti degli Organismi Studenteschi

Il Regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'Istituto e del Comitato Studentesco, viene inviato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, che ne valutano la conformità ai Regolamenti di Istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato Studentesco.

Capo I – Assemblea di Istituto

Art. 76 Partecipazione

La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli Studenti che non intendono parteciparvi, in classe, svolgono attività di recupero e/o di approfondimento con i propri Docenti in servizio. A tal fine i Docenti registrano le presenze in aula.

Art. 77 Convocazione

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o di almeno il dieci per cento degli Studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico, tramite la Segreteria Alunni, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 78 Svolgimento

L'Assemblea di Istituto inizia, di norma, nella seconda ora di lezione e si conclude al termine della quinta ora di lezione. In tal caso gli Alunni partecipanti vengono licenziati. Qualora l'Assemblea si concludesse prima della quinta ora di lezione tutti gli Studenti rientreranno nelle rispettive classi. Nessuno degli Alunni partecipanti all'Assemblea abbandona il luogo dell'Assemblea stessa o addirittura la Scuola.

Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

Al termine dell'Assemblea il Comitato Studentesco provvede alla pulizia dei locali, sotto la guida del Collaboratore Scolastico addetto al settore.

Art. 79 Vigilanza

Il Presidente dell'Assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i Docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della vigilanza. Quando rilevino disordini nei lavori, ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

Durante l'Assemblea i cancelli dell'Istituto rimangono chiusi e due collaboratori assicurano che nessun Alunno lasci la Scuola.

Capo II – Assemblee di classe

Art. 80 Convocazione e durata

La richiesta di Assemblea di classe è formulata dai Rappresentanti degli Studenti o dalla maggioranza degli Studenti della classe.

Art. 81 Procedura di convocazione

Ai sensi degli artt. 12-13-14 del Decreto Legislativo 16-01-1994 n. 297 l'Assemblea di classe:

- è consentita nel limite di due ore al mese, collocate consecutivamente nella stessa giornata;
- non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana;
- non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere vistata per assenso dai Docenti delle ore interessate e dal Coordinatore di classe, il quale ne valuta la conformità.

Successivamente gli Studenti presentano la richiesta in Presidenza, tramite la Segreteria Alunni, almeno tre giorni prima della giornata indicata per l'Assemblea.

L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dal Dirigente che appone il visto sullo stesso modulo della richiesta. La Segreteria alunni provvede a far pervenire il predetto modulo agli Studenti e il Docente che in quel momento si trova in classe provvede a:

- trascrivere gli estremi della richiesta sul giornale di classe, in corrispondenza della giornata di svolgimento dell'Assemblea;
- aggiorna l'apposita scheda sinottica, che si trova nella tasca del Giornale di classe.

Art. 82 Verbale

Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra Assemblea.

Art. 83 Vigilanza

Il Docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato alla vigilanza: quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.



Il/La sottoscritto/a Genitore dell'Alunno/a
della classe

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento Disciplinare adottato dal Consiglio d'Istituto per l'anno scolastico 2011/2012.

Mazara del Vallo,.....

FIRMATO